



**Comune di Sta. Maria**

**Cantone dei Grigioni**

**REGOLAMENTO  
ESERCIZI PUBBLICI**



## Indice

<b>A. IN GENERALE .....</b>	<b>3</b>
<i>Art. 1</i> .....	3
<i>Art. 2</i> .....	3
<i>Art. 3</i> .....	3
<b>B. TASSE PER IL TURISMO .....</b>	<b>3</b>
A) TASSA DI SOGGIORNO .....	3
<i>Art. 4</i> <i>Soggetti alla tassa di soggiorno</i> .....	3
<i>Art. 5</i> <i>Aliquote per pernottamento</i> .....	3
<i>Art. 6</i> <i>Aliquote forfetarie per letto. Tassa globale di soggiorno per abitazioni o campeggio stabile</i> .....	4
<i>Art. 7</i> <i>Revisione</i> .....	4
<i>Art. 8</i> <i>Esenzioni</i> .....	4
<i>Art. 9</i> <i>Utilizzo delle tasse di soggiorno</i> .....	4
<i>Art. 10</i> <i>Compiti dei locatori</i> .....	5
B) TASSA DI PROMOZIONE TURISTICA .....	5
<i>Art. 11</i> <i>Soggetti alla tassa di promozione</i> .....	5
<i>Art. 12</i> <i>Ammontare annuo della tassa</i> .....	5
<i>Art. 13</i> <i>Utilizzo della tassa di promozione</i> .....	5
<i>Art. 14</i> <i>Revisione</i> .....	5
<b>C. APPLICAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<i>Art. 15</i> <i>Applicazione</i> .....	5
<i>Art. 16</i> <i>Disposizioni penali</i> .....	5
<i>Art. 17</i> <i>Controllo</i> .....	6
<i>Art. 18</i> <i>Tassazione d'ufficio</i> .....	6
<i>Art. 19</i> <i>Vie di ricorso</i> .....	6
<i>Art. 20</i> <i>Entrata in vigore</i> .....	6

## A. In generale

### **Art. 1**

Il turismo è un'importante attività economica del Comune. Allo sviluppo e alla gestione del turismo il Comune da particolare attenzione e, con l'eventuale collaborazione di operatori turistici, ne facilita la gestione per rispondere ai bisogni di svago degli ospiti e della popolazione residente. In particolare vanno coordinate le politiche di promozione economica, di pianificazione territoriale, di valorizzazione dell'ambiente naturale e di sostegno alla cultura.

### **Art. 2**

Per coordinare gli sforzi e favorire l'attività turistica il Comune si dota della seguente Legge Turistica Comunale finanziata con le seguenti tasse:

- a) taxa di soggiorno
- b) taxa di promozione turistica

### **Art. 3**

Il Comune può collaborare con Enti Turistici Regionali.

## B. Tasse per il turismo

### **a) Tassa di soggiorno**

#### **Art. 4 Soggetti alla taxa di soggiorno**

La taxa di soggiorno è percepita:

- a) in base ai pernottamenti presso terzi;
- b) in modo forfetario in base ai letti turistici censiti nelle Case secondarie.

Sono soggetti al pagamento della taxa di soggiorno tutte le persone fisiche che pernottano nel Comune che non è quello del domicilio abituale ai sensi del CCS.

#### **Art. 5 Aliquote per pernottamento**

La taxa di soggiorno per ogni pernottamento e persona ammonta a Fr. 2.00.

L'adeguamento dell'ammontare alla taxa avviene automaticamente quando il rincaro supera il 5 %.  
(Base: l'indice dei prezzi al consumo)

## **Art. 6 Aliquote forfetarie per letto. Tassa globale di soggiorno per abitazioni o campeggio stabile.**

Il proprietario o l'affittuario stabile (periodo minimo un anno) per loro, il loro coniuge e i loro parenti prossimi (genitori, nonni, figli, fratelli e sorelle), sono soggetti a una tassa forfetaria annua di soggiorno. La tassa forfetaria annuale è calcolata per posto letto.

Il numero dei posti letto per abitazione è fissato nel modo seguente:

- a) tassa minima: due posti letto
- b) per ogni ulteriore locale abitabile: un posto letto

Per le abitazioni ai Monti, viene prelevata una tassa ridotta.

La base di calcolo della tassa globale viene stabilita all'inizio dell'assoggettamento aggiornata in caso di trasformazione dell'abitazione.

Vengono prelevate le seguenti tasse forfetarie:

per posto letto:	Fr.	60.00
tassa ridotta:	Fr.	40.00

L'adeguamento dell'ammontare della tassa avviene automaticamente, quando il rincaro supera il 5 %. Base: l'indice dei prezzi al consumo (31.12.1999).

La tassa forfetaria non è frazionabile. Essa è fatturata annualmente all'inizio del periodo d'esercizio al proprietario o all'affittuario. Per eventuali cambiamenti si potrà tenere conto solo a partire dal periodo seguente. Termine per il pagamento 30 giorni dall'emissione della fattura.

L'esercizio inizia al 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

## **Art. 7 Revisione**

Il Municipio è autorizzato in ogni tempo a decidere una revisione dell'ammontare delle tasse di soggiorno.

## **Art. 8 Esenzioni**

Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:

- a) i bambini fino a 12 anni compiuti;
- b) gli ospiti di istituzioni scolastiche o di formazione professionale riconosciute dal Cantone, durante il periodo scolastico;
- c) gli ospiti di stabilimenti ospedalieri e assistenziali riconosciuti dal Cantone ai sensi della legislazione sociale e sanitaria;
- d) i membri dell'esercito, della protezione civile o di altri organismi simili quando sono in servizio comandato;
- e) il personale addetto ai lavori pubblici o privati quando alloggiano in dormitori di cantiere.

Il Municipio, può accordare l'esenzione parziale o totale dal pagamento della tassa di soggiorno quando, in casi particolari, risulta evidente che il motivo del soggiorno dell'ospite non è preminentemente turistico o che si tratta di favorire i membri di associazioni senza scopo di lucro.

## **Art. 9 Utilizzo delle tasse di soggiorno**

Il ricavo delle tasse di soggiorno deve servire esclusivamente per il finanziamento di attività turistiche e culturali.



## **Art. 17    Controllo**

L'Autorità comunale esegue dei controlli negli alloggi turistici, per constatare se le disposizioni di questa legge sono osservate.

I proprietari ed i locatari di alloggi turistici sono tenuti a fornire al Municipio tutte le informazioni richieste e permettere la visita dei locali d'abitazione

## **Art. 18    Tassazione d'ufficio**

Il Municipio può tassare d'ufficio chi, nonostante diffida, non adempie ai propri obblighi.  
La tassazione d'ufficio si basa sugli elementi conosciuti e sul confronto con situazioni analoghe.

## **Art. 19    Vie di ricorso**

Contro la decisione d'imposizione delle tasse per il turismo è data facoltà di ricorso al Municipio.

Contro la decisione del Comune è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 20 giorni dalla decisione.

## **Art. 20    Entrata in vigore**

La legge entrerà in vigore con l'approvazione dell'Assemblea comunale e la ratifica da parte del Governo sostituendo tutte le precedenti disposizioni.  
Il Municipio fissa la data di entrata in vigore il 01.01.2002.